

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi</i>)	57
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	61

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e delle riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione di rappresentanti della Direzione Generale del personale militare (PERSOMIL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.

Atto n. 500.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Recchia, ha depositato la sua proposta di rilievi e che l'onorevole Di Stanislao ha presentato un testo alternativo.

Pier Fausto RECCHIA (PD) osserva che alcuni rilievi proposti dall'onorevole Di Stanislao, seppure condivisibili sotto il profilo del merito, appaiono innovativi della disciplina attualmente in vigore. Al-

tri, invece, recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento in esame, tuttavia, consente di apportare al codice soltanto quelle modifiche che si ricollegano allo *ius superveniens* oppure che correggono norme confluite nel codice in maniera imperfetta.

Ritiene, comunque, che la proposta presentata nella precedente seduta possa essere integrata nelle premesse con un riferimento alle questioni poste nel testo alternativo. Inoltre, ha ritenuto di specificare ulteriormente il rilievo relativo alla revisione dei criteri di determinazione dei canoni e dei prezzi di vendita degli alloggi della Difesa.

Pertanto, formula una nuova proposta di rilievi che illustra (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) apprezza lo sforzo del relatore che, nella nuova proposta, ha tenuto conto anche delle sollecitazioni emerse durante il dibattito. Reputa che il lavoro fatto dalla Commissione sia stato proficuo e importante. Pertanto, nel ritirare la sua proposta alternativa, dichiara il voto favorevole sulla nuova proposta del relatore, fermo restando l'intendimento di approfondire con appositi atti di indirizzo le tematiche che con il suo testo ha portato all'attenzione della Commissione, pur consapevole che, per motivi tecnici, non potevano essere integralmente recepite.

Il sottosegretario Filippo MILONE esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinnovando il suo particolare ringraziamento al relatore, già formulato nella seduta di ieri, rimarca nuovamente l'importanza di aver adeguatamente valorizzato il reale significato del principio di specificità e, per tale via, il ruolo del COCER.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio LA FORGIA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 158 del 2012 – sul quale la Commissione difesa è chiamata a esprimere un parere – procede a una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I (articoli 1-6) contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria; il Capo II (articoli 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie; il Capo III (articoli 10-13) reca disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico; infine, il Capo IV (articoli 14-16) reca le norme finali.

Osserva, quindi, che i profili di competenza della Commissione difesa, si rintracciano nel solo articolo 15. Tale articolo reca alcune modifiche alla recente normativa che ha disposto il trasferimento alle regioni – a decorrere dall'anno 2013 – delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante (articolo 4, commi 89-92, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità 2012).

Attualmente, invece, tale assistenza è affidata al Ministero della salute – cui sono attribuite le relative risorse – e viene assicurata attraverso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), ambulatori distribuiti sul territorio e direttamente gestiti dal Ministero, all'interno dei quali opera personale di ruolo e personale sanitario a convenzione.

Con la novellazione dell'articolo 4, comma 89 della legge di stabilità per il 2012 si introducono norme finalizzate a rendere più agevole e praticabile tale passaggio di funzioni. Nel contempo, sono precisate le funzioni sottratte al suddetto conferimento di funzioni alle regioni, escludendo espressamente, tra le altre, le visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. Restano pertanto ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che tale intervento si è reso necessario al fine di superare il contenzioso in sede di giudizio di legittimità costituzionale sulle previgenti disposizioni, nella parte in cui rinviavano la definizione delle procedure a un apposito regolamento di delegificazione. La nuova disciplina prevede, quindi, che il trasferimento delle funzioni in questione avvenga da subito, salvo quelle sottratte dalla norma stessa.

Infine, al comma 90 del citato articolo 4 della medesima legge di stabilità 2012, si prevede che sia acquisito il concerto del Ministro della difesa sul decreto presidenziale che definirà le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Evidenzia, quindi, che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti e, pertanto, si riserva di integrare la relazione e presentare una proposta di parere una volta che quest'ultima avrà ultimato le modifiche del testo.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e delle riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Testo unificato C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha adottato, come testo base, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Con il passaggio dalla leva all'esercito professionale, i temi – aventi reciproche interconnessioni – delle forze mobilitabili in casi di emergenza, della riserva nazionale e delle forze di completamento hanno conosciuto un profondo mutamento ed hanno aperto nuove problematiche sul modo di affrontare eventuali situazioni di emergenza o di difesa nazionale. Il testo in esame prova a indicare i possibili strumenti da mettere in campo, fornendo un contributo ad una riflessione su tali esigenze che, inevitabilmente, dovrà essere sviluppata in un prossimo futuro.

Avverte, quindi, che è stata presentata la proposta emendativa 3.1 Gidoni (*vedi*

allegato 2) sulla quale, in qualità di relatore, esprime parere favorevole purché sia riformulata aggiungendo, in fine, la seguente integrazione: «da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Franco GIDONI (LNP) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Filippo MILONE ricorda che il dicastero della Difesa aveva a suo tempo espresso forti perplessità sul provvedimento nella sua generalità, con particolare riguardo alle difficoltà di copertura degli oneri. Nel ribadire che non vi sono elementi per mutare in senso positivo il proprio orientamento, si rimette alla Commissione per quanto riguarda la votazione dell'emendamento 3.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.1 Gidoni, come riformulato (vedi allegato 2).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo unificato, risultante dall'approvazione dell'emendamento testé riformulato, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione di rappresentanti della Direzione Generale del personale militare (PERSOMIL).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Francesco TARRICONE, *Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare (PERSOMIL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, i deputati Pier Fausto RECCHIA (PD) e Franco GIDONI (LNP).

Francesco TARRICONE, *Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare (PERSOMIL)*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche
al Codice dell'ordinamento militare (Atto n. 500).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

premessi che:

le modifiche e le integrazioni al codice sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;

che il codice è già stato oggetto di intervento correttivo con il precedente decreto legislativo n. 20 del 2012, su cui la Commissione Difesa ha espresso rilievi nella seduta dello scorso 19 ottobre 2011;

l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento for-

male e sostanziale, recepire il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;

rilevato che, in massima parte, gli interventi sono effettivamente volti all'eliminazione di errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente ovvero ad introdurre modifiche rese necessarie per consentire l'inserimento di norme sopravvenute;

preso atto dei chiarimenti del Governo circa:

a) il carattere non innovativo delle modifiche apportate all'articolo 111 e 363 del codice, rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere *m*) e dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*);

b) la congruità del testo dell'articolo 215 del codice, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), con la disciplina sopravvenuta in materia;

c) le esigenze di chiarificazione e coerenza ordinamentale poste alla base degli interventi – di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), e all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*) – modificativi dell'articolo 788 e degli articoli 1808 e 1809, salvo che per quanto concerne il comma 7 del citato articolo 1808 (articolo 6, comma 1, lettera *c*) n. 3), da cui comunque non derivano in alcun modo effetti onerosi;

d) l'opportunità di non operare alcuna modifica allo schema di decreto con

riguardo alla formulazione degli articoli 1359 e 1360 e del combinato disposto degli articoli 603 e 1907 del codice;

ribadito che lo schema in esame costituisce strumento idoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina, ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo e, pertanto, non appare possibile modificare l'articolo 2085 del codice nel senso proposto dallo schema in esame, sia pure nell'ottica di una più razionale trasposizione della disciplina originaria recata dall'articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, che prevedeva un rinvio interno al Capo IX dello stesso decreto palesemente inconferente;

valutata favorevolmente l'introduzione nell'articolo 625 del codice del richiamo all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 che, a sua volta, riconosce esplicitamente, al comma 1, la « specificità » del ruolo delle Forze armate demandandone, al comma 2, a successivi provvedimenti legislativi la disciplina attuativa e, al comma 3, prevede il necessario coinvolgimento del COCER nelle attività negoziali concernenti il trattamento economico del personale;

osservato che la partecipazione del COCER di cui al citato comma 3 deve essere assicurata anche in sede di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;

rilevato che lo schema in esame reca, altresì, disposizioni concernenti il trasferimento di personale militare presso altre amministrazioni;

al riguardo, tenuto conto del processo di revisione dello strumento militare in atto, appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo, sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

rilevato, infine, che andrebbe verificato se in sede di recepimento nel codice della legge 308 del 1981, recante *Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti* siano state riprodotte testualmente le norme preesistenti nella parte in cui riconoscono una speciale elargizione in favore del militare che – non solo a causa di servizio ma anche durante il periodo di servizio – abbia subito un evento dannoso che ne determini una menomazione dell'integrità fisica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:

a) si proceda a riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera i), l'articolo 3, comma 1, lettera p), nonché l'articolo 10, comma 10, al fine di introdurre l'intera disciplina relativa alla cosiddetta « mini-naja » nell'ambito di un unico articolo all'interno del codice, anche con riguardo alla dotazione finanziaria, con conseguente abrogazione delle attuali norme che riguardano tale istituto e il suo finanziamento;

b) si valuti l'esigenza di integrare l'articolo 2, comma 1 lettera g), al fine di completare l'elenco delle disposizioni cui l'articolo 307 del codice fa rinvio, comprendendo anche le ulteriori disposizioni nel frattempo entrate in vigore in materia;

c) appare opportuno dare seguito alla disciplina attuativa del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 assicurando, in sede di applicazione del comma 3 del medesimo articolo 19, il necessario coinvolgimento del COCER anche nelle attività di definizione della disciplina previdenziale, che costituisce una delle principali declinazioni del principio di specificità;

d) dovrebbe altresì valutarsi l'esigenza di verificare la piena coerenza tra la disposizione che attribuisce al richiamo carattere esclusivamente verbale e la va-

lenza del richiamo medesimo come intervento che non si esaurisce all'atto della sua realizzazione, potendosene tenere conto (« ove vi sia la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo ») per irrogare la sanzione di livello superiore del rimprovero;

e) si corregga l'errato riferimento normativo interno recato all'articolo 796, per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, comma 1, lettera n);

f) sia soppresso l'articolo 6, comma 1, lettera c) n. 3), in quanto la modifica del comma 7 dell'articolo 1808 del codice appare superflua;

g) sia altresì espunto, per quanto detto in premessa, l'articolo 8, comma 1, lettera c);

h) sia valutata, infine, la necessità che, in idonea sede, continui l'azione di integrazione e correzione del testo codicistico, anche in relazione:

all'esigenza — già segnalata dalla Commissione difesa nel parere reso il 17 febbraio 2009 sul decreto-legge n. 207 del 2008 e in occasione dei rilievi espressi sul precedente schema di decreto correttivo — di assicurare una disciplina uniforme concernente la problematica della ricostru-

zione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;

all'opportunità di intervenire sulla problematica concernente la revisione dei criteri di determinazione dei canoni e dei prezzi di vendita degli alloggi della Difesa, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali;

all'esigenza, peraltro rilevata nel parere reso dal Consiglio di Stato, di intervenire sul combinato disposto degli articoli 603 e 1907, riguardante il personale militare esposto a particolari fattori di rischio;

alla necessità di effettuare — una volta intervenuto il provvedimento di delegificazione di numerose norme del codice medesimo, autorizzato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (« *spending review* ») — un nuovo coordinamento interno del testo codicistico:

alla necessità che in sede di definizione della disciplina previdenziale degli appartenenti alle Forze armate, sia dato adeguato riconoscimento al principio della specificità di cui al richiamato articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in considerazione della peculiarità del servizio prestato e della particolare idoneità psicofisica richiesta per l'espletamento delle funzioni operative.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e delle riserva nazionale qualificata delle Forze armate (Testo unificato C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis). Il SNM svolge altresì funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberante dal Governo, anche ad istanza dei Presidenti delle Regioni interessate.

3. 1. Gidoni.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis). Il SNM svolge altresì funzioni di concorso alle attività della protezione civile deliberante dal Governo, anche ad istanza dei Presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. 1. *(Nuova formulazione).* Gidoni.

(Approvato)